



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE TUTELA TERRITORIO
Via Massimo D’Azeglio 8 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372 fax 0171445582

Parere SUAP per riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta GEVER S.p.A. con sede legale in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 e impianto sito in Verzuolo, Via Roma, 26. - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Attività IPPC:

- 1.1** “Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”,
5.2 “Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora”.

(Rif. Pratica n. 08.02/94)

SUAP della Comunità Montana Valli del Monviso
Pratica 281/2014

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 303 del 28 marzo 2007 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC della ditta GEVER S.p.A. con sede legale in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 e impianto sito in Verzuolo, Via Roma, 26 per l’attività IPPC: 1.1: “Attività 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW”;
- con provvedimento provinciale n. 504 del 16 ottobre 2009, l’Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con l’inserimento dei controlli di parte pubblica;
- in data 4 settembre 2014, la ditta GEVER S.p.A. con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 31 ed operativa in Verzuolo, Via Roma, 26 – P.IVA 13197880159 - gestore dell’impianto sito al medesimo indirizzo ha presentato allo Sportello Unico Attività Produttive della Comunità Montana Valli del Monviso, nei termini di legge, istanza e relativa documentazione tecnica intesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento delle attività IPPC:
1.1 “Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”,
5.2 “Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora”;

- in data 18 settembre 2014, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della Comunità Montana Valli del Monviso ha inoltrato alla Provincia – per l’endoprocedimento di competenza - l’istanza e la relativa documentazione tecnica della ditta GEVER S.p.A. con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 31 ed operativa in Verzuolo, Via Roma, 26 – P.IVA 13197880159 - intesa a ottenere, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento delle attività IPPC:
 - 1.1** “Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”,
 - 5.2** “Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora”;
- con nota prot. n. 94441 del 02/10/2014 è stata convocata, per il giorno 6 novembre 2014, la Conferenza di Servizi di cui all’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Verzuolo, il Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda Regionale S.L. CN1 di Saluzzo, il Responsabile dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Società ALPI ACQUE SpA, gestore della pubblica fognatura, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta GEVER S.p.A., quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - o il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza e due funzionari tecnici del medesimo Settore della Provincia;
 - o un Consigliere ed il Responsabile Area Tecnica del Comune di Verzuolo;
 - o un funzionario del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
 - o il Dirigente, il Responsabile Impianto ed il Responsabile Ambiente della ditta GEVER S.p.A.;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell’autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato A), compiegato alla presente relazione che costituisce parte integrante;
- con nota prot. n. 109142 del 12/11/2014, la Provincia ha chiesto l’invio dei chiarimenti e delle integrazioni volti a superare le carenze emerse nel corso della Conferenza;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 8/01/2015, la Ditta GEVER S.p.A. ha trasmesso la documentazione richiesta, utile per chiarire le incompletezze evidenziate;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 4396 del 20/01/2015, la suddetta documentazione agli Enti convocati in Conferenza, per eventuali osservazioni;
- in data 23/02/2015 è pervenuto un riscontro alle suddette integrazioni da parte del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, trasmesso anche al Gestore. In tale nota il Dipartimento, soffermandosi in particolare sui monitoraggi acustici trasmessi dall’azienda, fa presente che *“...si ritiene condivisibile l’opportunità espressa dal tecnico di effettuare delle misurazioni nel periodo di fermata degli impianti Gever e/o Burgo che dovrebbe avvenire in primavera 2015. Siffatte misure, in particolar modo quelle del rumore residuo dovrebbero essere sufficienti per chiarire i dubbi sopra esposti”*;
- peraltro, è tuttora in corso un carteggio tra l’azienda ed il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo in merito alle modalità operative per eseguire il suddetto monitoraggio;
- l’azienda ha ottenuto le seguenti certificazioni:
 - registrazione EMAS del Comitato Ecolabel – Ecoaudit, Sezione Emas Italia;

- certificato BS OHSAS 18001:2007 n. 9192.ED21, valida fino al 15/07/2015;
- certificato ISO 14001:2004 n. 9191.EDIS, valido fino al 04/06/2018;

ritenuto

- necessario recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”* evidenziando che:
 - per quanto riguarda la relazione di riferimento di cui al punto a) del comma 9-quinquies art. 29-sexies, alla luce del DM 13/11/2014, n. 272 e degli orientamenti trasmessi dalla Regione Piemonte per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014, si ritiene che le centrali di combustione alimentate a gas naturale, nonché le installazioni di trattamento rifiuti, siano escluse da tale adempimento;
 - la ditta dovrà, altresì, adeguarsi alle disposizioni del decreto relativo alle garanzie finanziarie di cui al comma 9-septies dell'art. 29 – sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; nonché dando atto che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi **16 anni** dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione registrata EMAS.
- necessario precisare che non sono ancora state emanate le BAT Conclusions per la categoria progettuale di riferimento;
- di accogliere le modifiche al piano di monitoraggio e controllo proposte da Gever SpA in relazione allo scarico delle acque nella rete fognaria di Burgo Group SpA, visto il parere favorevole della stessa ditta reso con nota del 26/11/2014;
- che, a seguito dell'istruttoria compiuta dai tecnici dell'Ufficio provinciale competente, sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, in quanto lo stabilimento è in grado di mostrare prestazioni allineate ai valori di riferimento associati all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili del settore specifico, nonché ai nuovi limiti emissivi introdotti dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46, **nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli allegati Tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;**

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 *“Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 *“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372”* e, in particolare, l'Allegato I *“Linee guida generali”* e l'Allegato II *“Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”*;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., con particolare riferimento al D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, ora abrogata dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l’art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l’applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: “Indirizzi urgenti per l’attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l’autorizzazione integrata ambientale”;
- il D.M. 13/11/2014, n. 272 “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art.5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- la nota prot. n. 6393/A16 del 25/02/2015 della Regione Piemonte - Direzione Ambiente recante: “Orientamenti per l’attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l’autorizzazione integrata ambientale”;
- la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 giugno 2015, n. 12422, ad oggetto: “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46”;
- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

DATO ATTO CHE

- a norma dell’art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;

- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - quando sono trascorsi 16 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione registrata EMAS.

A tal fine, il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- l'azienda deve attenersi a quanto impartito dal D.P.G.R. 25/06/2007, n. 7/R e s.m.i., con particolare riferimento agli strumenti ed alle modalità di misurazione, alla comunicazione di avvenuta installazione dei misuratori, alla manutenzione e controllo della strumentazione, alla raccolta e trasmissione dei dati ed a quanto altro stabilito dalle disposizioni attuative degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Cuneo – ed al Sindaco del Comune di Verzuolo, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06, così come modificati dal D.Lgs 46/2014;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Via Massimo d'Azeglio, 8;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06;
- la Provincia si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;

atteso che ai fini del presente atto, giusto rinvio all'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si è provveduto al rispetto, con idonea modalità, dei principi di cui all'art. 3;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata in capo alla ditta GEVER S.p.A. con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 31 – P.IVA 13197880159 – per il complesso IPPC ubicato in Verzuolo, Via Roma, 26, per l'esercizio delle seguenti attività IPPC:

1.1 "Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW",

5.2 "Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora";

a condizione che vengano rispettati:

- i limiti e le prescrizioni, indicate nell'Allegato tecnico 1;
- la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo.

Gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

EVIDENZIA CHE

- il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente;

- l'istante deve provvedere ad adeguare, entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento conclusivo, le garanzie finanziarie, tali da assicurare in ogni momento la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell'area autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente, così come previsto dalla D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e s.m.i.;

- la ditta dovrà in seguito adeguarsi alle disposizioni del decreto relativo alle garanzie finanziarie di cui al comma 9-septies dell'art. 29-sexies della Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Riesame con valenza di rinnovo

GEVER S.p.A. – VERZUOLO

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE.....	2
ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE.....	2
Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute	2
ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC.....	6
Confronto con MTD ed adeguamento al D.Lgs. 46/2014.....	6
Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA..	7
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	9
Ciclo produttivo	9
Uso dell'energia	9
Emissioni in atmosfera.....	10
Produzione, gestione e recupero dei rifiuti	14
Scarichi acque reflue	17
Emissione sonore	18

Inquadramento territoriale ed ambientale

Il gestore ha aggiornato la situazione urbanistica e di vincoli territoriali alla luce delle modifiche intervenute nel PRGC.

Con D.C.C. n.40 del 18/12/2012, il Comune di Verzuolo ha adottato la Variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale.

A decorrere dalla data di adozione (18/12/2012) della Variante si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art.58 della L.R.56/77.

La Centrale a ciclo combinato cogenerativa GEVER S.p.A. ricade all'interno di aree P "Aree per attività produttive", ed in particolare in aree PC "Aree produttive di riordino e completamento".

Le caratteristiche urbanistiche dell'area immediatamente circostante sono quindi identiche a quelle dell'area su cui insiste la Centrale: l'area circostante è classificata dalla Variante del P.R.G.C. con la sigla PC.

La Centrale a ciclo combinato cogenerativa GEVER S.p.A. ricade in Classe I di pericolosità geomorfologica all'interno della quale le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.

La Centrale è situata all'interno di un complesso industriale che si è insediato nel territorio comunale di Verzuolo nei primi anni del '900 e quindi antecedentemente all'approvazione del vincolo paesaggistico (Legge n.431 del 1985 denominata "Galasso").

Con D.G.R. n.4-3084 del 12/12/2011 "Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese", la Regione Piemonte ha pubblicato una classificazione sismica dell'intero territorio regionale, in accordo all'Ordinanza PCM n.3519 (28/04/2006) "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone". Il Comune di Verzuolo ricade in zona sismica "3".

Assetto impiantistico attuale

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'azienda è in possesso delle certificazioni ambientali ISO 14001-OHSAS18001 ed EMAS.


La ditta dichiara che non ci sono variazioni rispetto a quanto già autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 303 del 28 marzo 2007 (rilascio AIA).

La Centrale termoelettrica GEVER di Verzuolo, localizzata all'interno della Cartiera Burgo, è del tipo cogenerativo a ciclo combinato. Essa è composta fondamentalmente da (si veda lo schema a blocchi nella Figura seguente):

- n.2 turbine a gas (TG1 e TG2), ciascuna della potenza elettrica di circa 40 MWe;
- n.2 caldaie a recupero (GVR1 e GVR2) con postcombustore che, utilizzando il calore presente nei fumi in uscita dai turbogas, generano vapore a due livelli di pressione (AP e BP);
- n.1 sistema di alimentazione dell'aria comburente per consentire il funzionamento delle caldaie anche senza le turbine a gas (fresh-air);
- n.1 Bark Boiler, della potenza termica di 19 MW, costituito da un combustore a letto fluido e da una caldaia a recupero, che produce vapore ad alta pressione bruciando scarti di legno e fanghi di cartiera;
- n.1 turbina a vapore da 40 MWe associata ad un condensatore raffreddato con acqua di torre.

La potenza elettrica complessiva della Centrale è pari a circa 120 MWe in assetto cogenerativo con fornitura di vapore alle utenze esterne.

La potenza termica complessiva immessa con il combustibile è pari a circa 295 MW.



Impianti ed attività ausiliarie

Attingimento idrico e scarico acque reflue

Dalle dichiarazioni del gestore e dall'istruttoria è emerso che non vi sono modifiche rispetto a quanto illustrato nel precedente provvedimento di AIA.

In sintesi l'acqua è utilizzata in circuito chiuso nel processo tecnologico di produzione di vapore e corrente elettrica, nonché per il reintegro dei circuiti di raffreddamento.

Nel dettaglio, il ciclo dell'acqua industriale comprende le seguenti fasi:

- attingimento dalla rete idrica dello stabilimento Burgo Group S.p.A. (alimentata con acque superficiali provenienti da derivazione sul Bedale del Corso - canale artificiale che scorre in posizione adiacente alla cartiera);
- utilizzo di acqua grezza, alla torre evaporativa di raffreddamento, per il reintegro del circuito di raffreddamento principale (del vapore in uscita dalla turbina a vapore) e degli impianti ausiliari;
- trattamento in impianto di demineralizzazione ¹ di quota parte (circa il 20%) dell'acqua grezza attinta;
- utilizzo dell'acqua demineralizzata e delle condense provenienti dalle utenze dello stabilimento Burgo Group S.p.A. per l'alimentazione dei generatori di vapore (Caldaie a recupero e bark boiler);
- fornitura di vapore alle utenze dello stabilimento Burgo Group S.p.A..

¹ L'impianto di demineralizzazione è composto dalle seguenti sezioni:

- due filtri cationici per la neutralizzazione dei sali alcalini;
- torre di decarbonatazione per l'eliminazione dell'anidride carbonica;
- due filtri anionici per la neutralizzazione delle particelle a radicale acido;
- filtri a letto misto per l'eliminazione della silice.

L'87% circa dell'acqua erogata dalla centrale come vapore viene recuperata sotto forma di condense (provenienti dalle utenze dello stabilimento Burgo Group S.p.A.), successivamente riutilizzate all'interno della centrale stessa per la produzione di vapore e corrente elettrica.

L'acqua utilizzata per le utenze idrosanitarie viene attinta mediante allacciamento ad acquedotto pubblico.

Le acque reflue prodotte dalla centrale sono le seguenti:

- di *blow down* delle caldaie e di *blow down* della torre evaporativa;
- eluati prodotti dall'impianto di demineralizzazione.

Gli eluati prodotti dall'impianto di demineralizzazione sono sottoposti a trattamento in vasche di neutralizzazione e, successivamente, vengono unificati (nella vasca di raccolta delle acque reflue) alle acque di *blow down*.

Da tale vasca di raccolta, le acque reflue prodotte dalla centrale Gever S.p.A. vengono rilanciate nella rete dello stabilimento Burgo Group S.p.A., che, sin dal rilascio dell'AIA, si è identificata come unica responsabile della qualità delle acque scaricate nel corpo ricettore.

Lo scarico della centrale Gever S.p.A., pertanto, rappresenta circa il 5 % della portata giornaliera trattata dall'impianto di depurazione dello stabilimento Burgo Group S.p.A..

L'attività non comporta la produzione, la trasformazione o l'utilizzo di sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 152/06; di conseguenza non se ne considera la presenza negli scarichi.

Le acque di lavaggio della turbina a gas vengono smaltite in qualità di rifiuto.

Le acque reflue domestiche vengono immesse direttamente nella rete fognaria interna allo stabilimento Burgo Group S.p.A., a sua volta collegato a pubblica fognatura.

La Ditta ha provveduto ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". Al proposito, il documento di riferimento è quello identificabile come "Revisione 0" del 06/02/2007.

In funzione delle attività svolte in centrale ed in conseguenza delle modalità di deposito dei prodotti chimici e dei rifiuti, la Ditta ritiene che per il complesso non siano individuabili superfici scolanti ai sensi del Regolamento n. 1/R e s.m.i., in quanto non sussistono le condizioni per la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio.

In particolare, i potenziali centri di pericolo per la contaminazione di tali acque risultano realizzati come segue:

- stoccaggi di prodotti chimici su bacini di contenimento;
- area per deposito temporaneo rifiuti (R1): dotata di tetto di copertura con sistema di allontanamento delle acque piovane, sopraelevata rispetto al piano campagna, con cordoli di cemento su tre lati e rampa in salita sul quarto lato, fornita di pozzetto cieco nel quale vengono convogliati, per gravità, fluidi eventualmente rilasciati dai rifiuti;
- serbatoio di accumulo dell'acqua di lavaggio dei turbogruppi all'interno di bacino di contenimento;
- trasformatori di corrente su basamenti in cemento con bacini di contenimento per l'eventuale fuoriuscita dell'olio dielettrico (in caso di rottura).

Le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di aree esterne sono drenate da un'apposita rete che termina in una vasca di raccolta, dalla quale le stesse vengono immesse nella rete delle acque bianche dello stabilimento Burgo Group S.p.A. tramite apposite pompe di rilancio (scarico terminale nel Bedale del Corso).

La Ditta provvede alla pulizia delle aree di lavoro e di quelle di stoccaggio.

Sono, inoltre, previste procedure d'intervento in caso di sversamenti di sostanze pericolose o incidenti in fase di caricamento dei prodotti chimici.

Gestione rifiuti

Relativamente alla Gestione dei Rifiuti non sono state apportate variazioni rispetto a quanto già autorizzato, ad eccezione che per le quantità relative massime di scarti di cortecce (CER 030301) e fanghi di depurazione (CER 030311) in alimentazione al Bark Boiler, per le quali la ditta chiede una variazione, nel rispetto della quantità totale autorizzata pari a **92.000 t/anno**. Tale variazione si rende necessaria per poter gestire con flessibilità la variabilità del potere calorifico di cortecchia e fanghi, dipendente da fattori esterni a GEVER, legati soprattutto a questioni di tipo meteorologico (umidità nelle cortecce) e di processo della cartiera (fondamentalmente quantità di acqua nei fanghi). La ditta ha quindi chiesto di poter utilizzare una quantità maggiore di cortecce, per poter compensare il minor potere calorifico dei fanghi, nel rispetto della potenza termica del Bark Boiler di 19MW termici.

La Centrale è autorizzata alla combustione nel Bark Boiler dei seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla cartiera Burgo Group SpA nel rispetto delle quantità elencate:

- Scarti di cortecchia e legno (CER 03 03 01): max 62.000 t/anno(*);
- Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (CER 03 03 11): max 30.000 t/anno(*)

(*) limiti riferiti ad una miscela standard con potere calorifico pari a 6383 kJ/kg, costituita da 65,2% di cortecchia e 34,8% di fanghi.

Le suddette quantità autorizzate erano state definite considerando una miscela di alimentazione del Bark Boiler con un potere calorifico medio di 6383 kJ/kg.

La necessità di variare le quantità massime di cortecchia e fanghi in alimentazione al Bark Boiler è confermata da quanto avvenuto nel 2013, quando a causa di un potere calorifico medio della miscela di alimentazione al bark boiler, pari a 5216 kJ/kg, inferiore a quella prevista in autorizzazione pari a 6383 kJ/kg, GEVER ha chiesto alla Provincia nulla osta a trattare, limitatamente a tale anno, 64.000 t/anno di scarti di cortecchia, nel rispetto delle quantità totali di 92.000 t/anno. Tale nulla osta è stato concesso dalla Provincia di Cuneo con prot. n.111093 del 17/12/2013.

Di seguito si riporta la tabella di cui a pag 28 dell'Allegato 1 dell'AIA, aggiornata con le quantità di scarti di cortecce (CER 030301) e fanghi di depurazione (CER 030311) per le quali è rilasciata l'autorizzazione:

DESCRIZIONE	CODICE CER	MODALITA' STOCCAGGIO	CAPACITA' MASSIMA STOCCAGGIO	QUANTITÀ ANNUA TRATTABILE (Mg/anno)	
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	03 03 11	SILO POLMONE	100 m3 90-100 t	30.000(*)÷ 24.000	totale max 92.000
Scarti di cortecchia e legno	03 03 01			68.000÷ 62.000 (*)	
Note: (*) limiti riferiti ad una miscela standard con potere calorifico pari a 6383 kJ/kg, costituita da 65,2% di cortecchia e 34,8% di fanghi. I valori di 24.000 e 68.000 nel rispetto del totale trattabile di 92.000 t/anno sono determinati in base ai valori riscontrati nel corso degli anni del potere calorifico dei fanghi (CER-030301) che determina una variazione del potere calorifico della miscela.					

L'impianto ricade nella nuova tipologia progettuale "5.2 Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora", con riferimento al funzionamento del bark boiler.

Sicurezza industriale

La centrale non utilizza depositi di oli minerali o di altri materiali in serbatoi interrati. Oltre alle reti tecnologiche, le uniche strutture interrate sono le due vasche per la neutralizzazione degli eluati prodotti dall'impianto di demineralizzazione.

L'impermeabilizzazione delle aree su cui sorge il complesso, nonché l'attività svolta e le procedure gestionali adottate consentono di considerare non rilevante il pericolo di rilasci nel suolo e nelle acque sotterranee.

Presso il complesso IPPC è adottato un "Manuale di operazione" inerente le "Norme di sicurezza di centrale" (Documento AMB VE 004 VE). Tale Manuale prende in esame scenari incidentali e procedure di emergenza per le diverse installazioni tecnologiche attive nel sito, sotto il profilo della sicurezza sia industriale sia ambientale.

Il complesso non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i..

L'azienda dichiara che è stata eseguita la valutazione dei rischi (DVR) ed è stato predisposto il Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPE), come richiesto dall'articolo 290 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (ATEX). Le aree individuate sono:

- impianti ausiliari – Stazione riduzione/filtrazione metano
- impianti di produzione - Generatori di vapore a recupero GVR/ausiliari
- impianti di produzione – Gruppi turbogas TG/alternatori
- impianti di produzione - Generatore di vapore a letto fluido (Bark Boiler)
- impianti ausiliari – Edifici elettrici/locali batterie/sottostazione elettrica.

Il gestore dichiara che queste zone sono identificate tramite apposita cartellonistica e, per accedervi, è obbligatorio utilizzare attrezzature specifiche per aree ATEX quali, a titolo indicativo, esplosivometro, radio portatili idonee al tipo di classificazione, attrezzature speciali antiscintilla, ecc.

Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

Confronto con MTD ed adeguamento al D.Lgs. 46/2014

Relativamente all'applicazione delle MTD da parte della Gever SpA si evidenzia che nella documentazione AIA agli atti era stato effettuato il confronto con quanto riportato nel documento "Reference Document on Best Available Techniques (BREF) for Large Combustion Plants" del Luglio 2006. Questo documento costituisce ancora ad oggi il BREF di riferimento per i Grandi Impianti di Combustione.

Le concentrazioni autorizzate in AIA per le emissioni dei turbogas rispettano i limiti fissati per le turbine alimentate a gas naturale, installate anteriormente al 2013 (NOx: 50 mg/Nm₃; CO: 100 mg/Nm₃ rif fumi secchi al 15% O₂) di cui alla Parte II dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs 46/2014.

Dato che il D.Lgs 152/06 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs 46/2014, esclude le turbine alimentate a gas naturale dal rispetto dei limiti emissivi per SO₂ e Polveri, la ditta richiede di eliminare dal quadro emissivo autorizzato AIA i limiti di emissione, per tali inquinanti, per i camini 1 e 2, per i quali propone un monitoraggio conoscitivo biennale. Il Legislatore, con tale esclusione, ha riconosciuto che la combustione del gas naturale genera quantità trascurabili di SO₂ e Polveri, come peraltro dimostrato dalle analisi effettuate da GEVER SpA.

In considerazione di quanto sopra, la ditta richiede inoltre di eliminare dal quadro emissivo autorizzato AIA i limiti di emissione per SO₂ e Polveri per i camini 1 e 2, anche per i Generatori di Vapore a Recupero (GVR) in modalità Fresh Air, essendo questi alimentati a gas naturale. Anche per il funzionamento in modalità Fresh Air propone un monitoraggio conoscitivo di SO₂ e Polveri, secondo le modalità di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo.

Inoltre, la ditta ha richiesto una deroga per i limiti dei camini 1 e 2 relativi agli inquinanti NOx e CO riferiti al funzionamento dei Generatori di Vapore a Recupero (GVR), sempre in modalità Fresh Air. L'esercizio dei GVR in modalità fresh-air si configura come una condizione di emergenza che non rientra nel "normale funzionamento dell'impianto" e quindi, ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in tali condizioni non si applicano i limiti di emissione previsti dal suddetto decreto.

Per quanto detto, tenendo conto della poco probabile eventualità di esercizio e della funzione strategica che tali sistemi ricoprono come servizio di emergenza, si adottano, per i punti di emissione 1 e 2, in caso di funzionamento dei GVR in modalità fresh air, i seguenti limiti emissivi, espressi come medie giornaliere e riferiti ad un tenore di O₂ del 15%, prossimo al valore di normale funzionamento:

NOx: 80 mg/Nm³;

CO: 40 mg/Nm³;

Inoltre, per tali inquinanti, si reputa di introdurre, un nuovo limite massico annuale (vedi tabella seguente), al cui raggiungimento concorreranno le emissioni dei camini 1 e 2 della Centrale:

Tabella 4a: Limiti Massici Anni per Inquinante	Quantità annua (t/anno)
NOx (come NO ₂)	320
CO	320

Si ritiene di condividere l'impostazione normativa suggerita per quanto riguarda la modalità di funzionamento fresh air, nonché l'eliminazione dei limiti riferiti ai parametri SO₂ e polveri per i camini 1 e 2.

Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA

Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ha relazionato in merito evidenziando che:

- le relazioni annuali di monitoraggio, relative agli anni 2008 – 2013, sono risultate tutte conformi dal punto di vista della completezza di trasmissione dei dati previsti dal PMC, nonché dal punto di vista tecnico;
- nel corso del 2014, il Dipartimento ARPA ha condiviso con il gestore un percorso finalizzato all'aggiornamento del Manuale di Gestione dello SME in relazione all'adeguamento ai dettami dell'Allegato 2 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto concerne le attività di verifica in campo e calibrazione degli analizzatori installati, ai sensi della norma UNI EN 14181: 2015 "Emissioni da sorgente fissa – Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici";
- dal punto di vista energetico, l'impianto realizza indici di utilizzo del combustibile tra il 63 ed il 67 % presentando ancora discreti margini di miglioramento rispetto ai requisiti contenuti nei documenti BREF del settore (75 – 85 %) e sarebbe pertanto auspicabile un più completo sfruttamento dell'energia termica potenzialmente disponibile;
- la proposta avanzata dal Gestore di stralciare i parametri polveri ed SO₂ dal quadro emissivo autorizzato sulle turbine e sui generatori di vapore in modalità Fresh air (in sostituzione delle turbine in caso di fermo macchina) trova completa condivisione da parte del Dipartimento.

Il Dipartimento ARPA di Cuneo ha esaminato nel dettaglio i monitoraggi eseguiti dalla ditta negli anni 2009, 2011 e 2013 formulando osservazioni soprattutto in relazione alle modalità di determinazione del rumore residuo. Il Dipartimento ha trasmesso le suddette valutazioni all'azienda che si è attivata per effettuare un monitoraggio finalizzato a definire tale valore. Al momento della stesura del presente atto sono in corso contatti fra la ditta e il Dipartimento per definire le modalità tecniche delle misure.

Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, fatti salvi gli approfondimenti in corso, ritiene che l'impianto possa continuare a dimostrare l'allineamento alle prestazioni associate all'applicazione delle MTD del settore specifico.

I consumi idrici del processo di produzione di vapore ed energia elettrica rappresentano circa il 15% dei consumi complessivi dello stabilimento Burgo Group S.p.A..

Il consumo specifico della centrale è stato dichiarato pari a circa **0,80 m³/MWh(*)**.

(*) MWh determinato dalla somma dell'energia elettrica lorda prodotta + energia termica ceduta

Per quanto riguarda la situazione degli scarichi acque reflue, la Gever SpA ha comunicato che nulla è mutato rispetto a quanto già autorizzato, continuando a recapitare i propri scarichi nel sistema di fognatura e depurazione della Burgo SpA. Il gestore ha aggiornato per questo specifico comparto il Piano di Monitoraggio e controllo introducendo nuovi parametri e togliendo quelli che sono risultati non significativi sulla base dei monitoraggi effettuati e delle sostanze utilizzate in Centrale.

Burgo SpA in qualità di responsabile dello scarico finale con nota del 26/11/2014 ha assentito a tali modifiche.

Relazione di riferimento

Per verificare la necessità di redigere la Relazione di Riferimento, il gestore ha predisposto una relazione tecnica concernente le fasi da 1 a 3 descritte nella Comunicazione Commissione UE 6 maggio 2014 n. 2014/C 136/01 "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art.22 paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali", di cui si riportano le conclusioni.

Le attività condotte di valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti detenute in quantitativi rilevanti nel sito della Centrale hanno evidenziato che:

- la Centrale di Verzuolo utilizza nel proprio processo produttivo n.1 sostanza pericolosa pertinente che supera la soglia di rilevanza suggerita da ISPRA: Ipoclorito di sodio in soluzione;

- le modalità di gestione, utilizzo e movimentazione di tale sostanza nel sito della Centrale escludono la possibilità di un rischio oggettivo di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee: essa infatti è stoccata all'interno di un serbatoio fuori terra dotato di bacino di contenimento. La sua movimentazione avviene mediante tubazione che si sviluppa fuori terra sopra un'area pavimentata. Le aree dove avvengono il trasporto e le operazioni di caricamento del serbatoio di stoccaggio sono pavimentate;

- "l'impermeabilizzazione delle aree su cui sorge il complesso, nonché l'attività svolta e le procedure gestionali e di controllo adottate consentono di considerare non rilevante il pericolo di rilasci nel suolo e nelle acque sotterranee".

Per quanto detto sopra, sulla base delle valutazioni effettuate, si ritiene non rilevante la possibilità di contaminazione di suolo e acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose pertinenti presenti nella Centrale di Verzuolo e quindi, ai sensi delle Linee Guida, non sussiste la necessità di procedere alla redazione della Relazione di Riferimento.

Si prende atto delle conclusioni aziendali, anche alla luce del DM 13/11/2014, n. 272 e degli orientamenti per l'attuazione del D.lgs. 46/2014 concernenti l'autorizzazione integrata ambientale trasmessi dalla Regione Piemonte, che escludono le centrali di combustione alimentate a gas naturale, nonché le installazioni di trattamento rifiuti dalla necessità di presentare la relazione di riferimento.

Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

Ciclo produttivo

Prescrizioni

1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
4. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza per il rilascio e a quella per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
7. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
8. i rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
9. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto che può essere attuata anche con sistemi informatici, di telecontrollo e che in ogni caso consentono il controllo in remoto;
10. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
11. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
12. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
13. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
14. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
15. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Uso dell'energia

Prescrizioni

1. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, l'azienda dovrà valutare le possibili scelte per la loro sostituzione considerando criteri di minor consumo energetico e maggior efficienza

Emissioni in atmosfera
Quadro emissivo e limiti di emissione

SIGLA IDENTIFICATIVA CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		DIAMETRO CAMINO (m)	ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI	
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)					
1,2 ⁽¹⁾	Turbogas e generatori di vapore a recupero	365.000 ⁽²⁾	CO	50 ⁽³⁾	-	3	35	DLN	ANNUALE	
			NO _x (come NO ₂)	50 ⁽³⁾	-					
1,2 ⁽¹⁾	Generatori di vapore a recupero funzionamento "fresh-air"	365.000 ⁽²⁾	Art. 272 c. 14			3	35	DLN	-	
3,4	Turbine a gas in fase di avviamento o in caso di disservizio dei generatori di vapore a recupero	Funzionamento in cui non si applicano i limiti autorizzazione alle emissioni ex art 271 c.14 D.Lgs 152/06								
5	Bark Boiler	42.500	POLVERI	25 ⁽⁵⁾	10 ⁽⁶⁾	1,5	40	Reattore a secco Venturi con iniezione C.A e bicarbonato di sodio-SNCR-FILTRO A MANICHE	ANNUALE	
			NO _x (come NO ₂)	400 ⁽⁵⁾	200 ⁽⁶⁾					
			SO _x (come SO ₂)	200 ⁽⁵⁾	50 ⁽⁶⁾					
			CO	150 ⁽¹⁴⁾	100 ⁽⁴⁾					50 ⁽⁶⁾
			COVNM ⁽⁷⁾	10 ⁽⁵⁾	10 ⁽⁶⁾					
			Composti inorganici del cloro (come HCl)	20 ⁽⁵⁾	10 ⁽⁶⁾					
			Composti inorganici del fluoro (come HF)	2 ⁽⁵⁾	1 ⁽⁶⁾					
			NH ₃	15 ⁽⁵⁾						
			Zn	5 ⁽⁵⁾						
			Cd+Tl ⁽⁸⁾	0,05 ⁽⁸⁾						

			Hg	0,05 ⁽⁸⁾				
			Sb+As+Pb+Cr+ Co+Cu+Mn+Ni+ V+Sn ⁽⁹⁾	0,5 ⁽⁸⁾				
			PCDD+PCDF ⁽¹⁰⁾	0,1 x 10 ⁻⁶ (¹¹)(¹²)				
			IPA ⁽¹³⁾	0,01 ⁽¹²⁾				
			PCB-DL ⁽¹⁵⁾	0,1 x 10 ⁻⁶ (¹²)				

⁽¹⁾ parametri riferiti a ciascun camino

⁽²⁾ portata di riferimento in condizioni "standard"

⁽³⁾ come media giornaliera riferita a una concentrazione del 15 % di ossigeno nei fumi anidri a 0°C e 1013 hPa

⁽⁴⁾ come valore medio di 30 minuti riferiti a una concentrazione dell'11 % di ossigeno nei fumi anidri a 0°C e 1013 hPa

⁽⁵⁾ come media su 60 minuti riferita a una concentrazione dell'11 % di ossigeno nei fumi anidri a 0°C e 1013 hPa

⁽⁶⁾ come media giornaliera riferita a una concentrazione dell'11 % di ossigeno nei fumi anidri a 0°C e 1013 hPa

⁽⁷⁾ Per COVNM si intendono i Composti Organici Volatili Non Metanici espressi come Carbonio Organico Totale e rilevati con metodo analitico automatico

⁽⁸⁾ valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 30 min e massimo di 8 ore, riferiti a una concentrazione dell'11 % di ossigeno nei fumi anidri a 0°C e 1013 hPa

⁽⁹⁾ espressi come valore medio della somma delle concentrazioni degli inquinanti, considerando gli inquinanti presenti nell'effluente gassoso sottoforma di polvere, gas e vapore

⁽¹⁰⁾ diossine e furani da considerare nella sommatoria e corrispettivi FTE come riportati dall'allegato 1 al Titolo III bis, lettera A punto 4(1)

⁽¹¹⁾ i valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione tossica equivalente. Per la determinazione della concentrazione tossica equivalente le concentrazioni di massa delle policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di cui alla nota precedente

⁽¹²⁾ valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore a una concentrazione dell'11 % di ossigeno nei fumi anidri a 0°C e 1013 hPa

⁽¹³⁾ gli IPA sono determinati come riportato all'allegato 1 al Titolo III bis, lettera A punto 4(2)

⁽¹⁴⁾ come media su 10 minuti riferita a una concentrazione dell'11 % di ossigeno nei fumi anidri a 0°C e 1013 hPa

⁽¹⁵⁾ i valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-DI, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) dall'allegato 1 al Titolo III bis, lettera A punto 4(3),, prima di eseguire la somma.

Prescrizioni

- 1) i valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
- 2) l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissivo del presente allegato;
- 3) si prescrivono inoltre i seguenti limiti annui complessivi da verificarsi tramite lo SME per i camini 1 e 2:

Limiti Massici Annui per inquinante	Quantità annua (t/anno)
NOx (come NO ₂)	320
CO	320

- 4) sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
- 5) per i punti di emissione 1 e 2, in caso di funzionamento dei GVR in modalità fresh air, si prescrivono i seguenti limiti emissivi, espressi come medie giornaliere e riferiti ad un tenore di O₂ del 15%, prossimo al valore di normale funzionamento:
NOx: 80 mg/Nm³;
CO: 40 mg/Nm³;
- 6) gli sfiati dei silos presenti in azienda devono essere immessi all'interno del processo principale e convogliati quindi al camino n. 5;
- 7) i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza;
- 8) qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
- 9) la comunicazione del funzionamento dei GVR in modalità "fresh air" sarà effettuata a Provincia e ARPA entro le successive 8 ore, come previsto dal comma 14 dell'art 271 del D.Lgs 152/06 per funzionamenti superiori all'ora;
- 10) gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 11) i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
- 12) lo sbocco dei condotti di scarico dovrà essere verticale verso l'alto e realizzato in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è

opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;

- 13) gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia;

Monitoraggi periodici

- 14) per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel Quadro Emissivo, secondo la periodicità ivi indicata;
- 15) l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli di cui al punto precedente;
- 16) l'Impresa deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli effettuati alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Comune, allegando i certificati di analisi firmati da tecnico abilitato, entro 60 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti;
- 17) per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 deve avvenire secondo i criteri stabiliti nella successiva nota 2;
- 18) con riferimento ai COV, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati, si applicano i metodi di misura indicati nell'All. III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 19) deve essere utilizzato il modello Em 1.0 per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera. Il report è scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-territorio/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria-modulistica>

Monitoraggi in continuo

- 20) per quanto concerne le due linee turbogas, devono essere rilevate e registrate in continuo le concentrazioni di CO, NO_x, O₂ libero, nonché la temperatura. Per il Bark Boiler, devono essere rilevate e registrate in continuo le concentrazioni di CO, NO_x, O₂ libero, polveri, CO₂, SO_x, HCl, HF, COVNM, NH₃, nonché la temperatura, l'umidità e la portata volumetrica degli effluenti gassosi. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso prima dell'uscita al camino e le relative registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno e devono essere a disposizione degli Organi preposti al controllo;²

² Conformità ai valori limite di emissione (valido nel caso delle turbogas):

In caso di misurazioni continue, i valori limite di emissione indicati nel quadro emissivo si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile nessun valore medio giornaliero supera i valori limite di emissione.

I valori medi giornalieri convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati previa detrazione del valore dell'intervallo di fiducia al 95%, valore che non può superare le percentuali riportate alla sezione 8 punto 4 dell'allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

I valori orari che contribuiscono al computo delle medie giornaliere sono da ricondursi alla definizione di "ore operative" riportate nella definizione di cui alla lettera e) del punto 1 della parte I dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

"ore operative": il numero delle ore in cui l'impianto è in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi di guasto, salvo diversamente stabilito dalle normative adottate ai sensi dell'articolo 271, comma 3, o dall'autorizzazione.

In caso di misure discontinue, le strategie dei prelievi e la valutazione di conformità devono essere eseguite secondo le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), fatte salve eventuali modifiche normative che dovessero intervenire durante il periodo di valenza dell'autorizzazione in relazione alla valutazione di conformità dei risultati. Pertanto, la durata della singola misura deve essere uguale al tempo associato al limite di emissione (giornaliero) o comunque tale da coprire significativamente tale tempo.

Conformità ai valori limite di emissione (valido nel caso del Bark boiler): la verifica di conformità dei parametri rilevati alle emissioni deve seguire le indicazioni del DM 05/02/98 All.2-Suball.2.

- 21) la strumentazione di misura di cui al punto precedente deve essere esercitata, verificata e calibrata ad intervalli regolari secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 14181:2015. In riferimento all'All. VI del D.Lgs 152/06, il gestore è tenuto a produrre adeguata documentazione ovvero il Manuale SME, finalizzato alla garanzia e al mantenimento della qualità dei dati prodotti dal sistema. Tale Manuale dovrà essere redatto secondo quanto stabilito dall'Autorità competente per il controllo. Il Manuale avrà validità **non superiore** a 5 anni dalla sua emissione. Almeno ogni 12 mesi dovrà essere riesaminato dal Gestore ed, eventualmente, revisionato in accordo con l'Autorità di Controllo.
- 22) i dati di rilevamento in continuo, da registrare in tutte le condizioni di funzionamento degli impianti, devono essere accessibili, in tempo reale ed in via telematica, all'ARPA – Dipartimento Provinciale di Cuneo – ed essere resi noti ai competenti Organi di controllo nelle forme e modalità concordate con ARPA.
- 23) il gestore deve comunicare, con 15 giorni di anticipo, al Dipartimento Provinciale ARPA la data di calibrazione dello SME ai sensi della norma UNI EN 14181:2015 e trasmettere i relativi risultati entro 60 giorni dalla conclusione delle misure in campo.

Produzione, gestione e recupero dei rifiuti

Prescrizioni

1. la gestione dei rifiuti in regime di “deposito temporaneo” deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, lett. bb) della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
2. i rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento, debitamente autorizzati a norma del medesimo decreto;
3. i recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione;
4. i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione;
5. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche);
6. gli oli usati devono essere gestiti in conformità agli obblighi previsti per i detentori dalla normativa vigente in materia e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'ESERCIZIO ED ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E UTILIZZAZIONE PRINCIPALE COME COMBUSTIBILE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, CON PRODUZIONE DI ENERGIA (OPERAZIONI R13 E R1 DELL'ALLEGATO C DEL D. LGS. 152/06 E S.M.I.) UBICATO NEL COMUNE DI VERZUOLO – VIA ROMA N. 26 - IN CAPO ALLA DITTA GEVER S.p.A. CON SEDE IN MILANO.

L'impianto deve essere esercitato e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta GEVER S.p.A., purché compatibili con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- i rifiuti devono essere stoccati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente;
- **nell'esercizio del combustore a letto fluido, avente potenza termica nominale MWt 19, si deve garantire a valle dell'ultima iniezione di aria, un tempo di permanenza del flusso gassoso di almeno 2 secondi alla temperatura minima di 850 °C, raggiunta anche in prossimità delle pareti della camera di combustione, in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi;**
- sono autorizzati i rifiuti speciali non pericolosi, di cui alla seguente tabella, provenienti dall'attività della ditta Burgo Group S.p.A. nello stabilimento di Verzuolo: ogni altra nuova tipologia di rifiuto deve essere preventivamente autorizzata:

DESCRIZIONE	CODICE CER	MODALITA' STOCCAGGIO	CAPACITA' MASSIMA STOCCAGGIO	QUANTITÀ ANNUA TRATTABILE (Mg/anno)	
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	03 03 11	SILO POLMONE	100 m ³ 90-100 t	30.000(*)÷ 24.000	totale max 92.000
Scarti di corteccia e legno	03 03 01			68.000÷ 62.000 (*)	
Note:					
(*) limiti riferiti ad una miscela standard con potere calorifico pari a 6383 kJ/kg costituita da 65,2% di corteccia e 34,8% di fanghi. I valori di 24.000 e 68.000 nel rispetto del totale trattabile di 92.000 t/anno sono determinati in base ai valori riscontrati nel corso degli anni del potere calorifico dei fanghi (CER 030301) che determina una variazione del potere calorifico della miscela.					

- devono essere mantenuti in efficienza idonei sistemi di misurazione in continuo della miscela avviata alla combustione;
- devono essere condotte trimestralmente, firmate da tecnico abilitato, analisi chimico-fisiche della miscela inviata a combustione e dei rifiuti costituenti, con particolare riferimento ai parametri umidità, potere calorifico, cloro e metalli pesanti. Le certificazioni suddette devono essere conservate presso l'impianto e rese disponibili su richiesta agli Organi di Controllo;
- la ditta deve conservare i dati del PCI calcolati con il metodo indiretto (procedura di calcolo ASME PTC4.1/CTI-UNI 9246) per ricavare la potenza termica del combustibile verificando giornalmente il rispetto dei limiti di progetto;
- il rendimento di combustione, inteso come rapporto tra la concentrazione di biossido di carbonio e la somma delle concentrazioni di biossido e monossido di carbonio nei gas combustibili, deve essere superiore al 99,9%;
- durante la gestione dell'impianto devono essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari per evitare la produzione e la diffusione di polveri, con particolare riguardo alle fasi di scarico e di movimentazione dei rifiuti;
- deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
- la zona di deposito deve essere resa inaccessibile ai non addetti ai lavori;
- devono essere predisposti adeguati mezzi di rapido intervento nel caso che si sviluppi un incendio nel deposito;
- l'impianto deve essere gestito in modo tale che i sistemi automatici di regolazione ne assicurino il funzionamento a valori operativi superiori o almeno uguali a quelli stabiliti nella presente autorizzazione. In particolare, devono essere monitorate in continuo le temperature nelle tre zone di combustione, post-combustione e uscita dal forno; il sistema di regolazione

deve azionare i bruciatori ausiliari per mantenere la temperatura al di sopra degli 850 °C; in ogni caso, qualora la temperatura risulti inferiore agli 850 °C deve essere previsto il blocco dell'alimentazione dei rifiuti. Il contenuto di ossigeno deve essere mantenuto al di sopra del 6%; devono essere sempre mantenuti efficienti i sistemi di regolazione e di sicurezza dell'impianto;

- le ceneri derivanti dal processo di combustione ed i residui da abbattimento fumi, debitamente separati, devono essere avviati a recupero o smaltiti, presso soggetti debitamente autorizzati ai sensi della normativa vigente;
- l'impianto deve essere gestito in modo che il funzionamento dello stesso non possa essere origine di rumori o vibrazioni tali da compromettere la salute degli addetti o recare disturbo al vicinato;
- deve essere tempestivamente comunicato ai competenti Organi di controllo l'eventuale blocco totale o parziale (interruzioni di servizio) dell'impianto;
- la presente autorizzazione, anche in copia, durante lo svolgimento dell'attività, deve essere sempre custodita presso l'impianto;
- è fatto obbligo di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli Organi di controllo durante il periodo di gestione dell'impianto;
- l'istante deve provvedere alla verifica e manutenzione dell'impermeabilizzazione per tutte le aree degli impianti, comprese quelle interessate esclusivamente da attività di movimentazione dei rifiuti, al fine di garantire gli impianti stessi da ogni eventuale infiltrazione nel terreno con conseguente inquinamento;
- deve essere garantita l'idoneità della viabilità di accesso all'impianto e di quella interna;
- l'istante deve garantire sempre, nell'esecuzione dei successivi interventi e nella gestione vera e propria dell'impianto, il rispetto delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici;
- la presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno su cui si intendono effettuare le fasi di gestione rifiuti autorizzate.

Scarichi acque reflue

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° Scarico finale	Scarico parziale ³	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore	Volume medio annuo scaricato		Limiti di emissione	Impianti/-fasi di trattamento	
					anno di riferimento	Portata media			
						m ³ /g			m ³ /a
S1	Sp1-T	Neutralizzazione eluati impianto demineralizzazione	continuo	Rete interna stabilimento Burgo Group S.p.A.		239.320	-	-	
	Sp2-R/T	Acque di raffreddamento e di <i>blow-down</i>					-	-	
S2 (*)		Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di aree esterne	saltuario	Rete interna stabilimento Burgo Group S.p.A.		10.000 (dato stimato)	-	-	

(*) Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia e quelle di lavaggio aree esterne devono essere gestite secondo il piano di prevenzione e gestione predisposto ai sensi del DPGR n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.- documento "Revisione 0" del 06/02/2007.

³ T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche e/o fase produttiva (colonna successiva)

Prescrizioni

1. devono essere rispettate le previsioni/specifiche progettuali, le modalità tecnico-operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, che non contrastino con quanto di seguito prescritto;
2. devono essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo della risorsa idrica, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
3. devono essere presenti e mantenuti efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata e scaricata; deve inoltre essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate e scaricate, nonché dei volumi totalizzati su base annua, sia come prelievo sia come scarico. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo
4. deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (pozzetti, tubazioni, pompe, vasche di raccolta, etc.), anche attraverso periodici interventi di manutenzione;
5. deve essere presente idoneo pozzetto finale atto a consentire il prelievo e la misurazione, da parte di personale dei competenti Organi di controllo, delle acque scaricate subito a monte del punto d'immissione nella rete fognaria aziendale della stabilimento Burgo Group S.p.A., il cui accesso deve essere sempre garantito; le caratteristiche costruttive del manufatto (pozzetto di ispezione e campionamento) devono garantire la possibilità d'impiego di sistemi automatici di campionamento ed altresì essere concordate con l'Organo tecnico di controllo;
6. i residui derivanti dal funzionamento o dalla manutenzione dei sistemi di raccolta, contenimento e gestione delle acque reflue, devono essere gestiti ed avviati a recupero o smaltimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Per il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche:

7. è fatto obbligo di realizzare ed osservare le previsioni progettuali, nonché applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta;
8. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
9. i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia;
10. le movimentazioni di rifiuti e materiali in genere non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Emissione sonora

Quadro emissivo e limiti di emissione

Per i limiti di emissione ed immissione deve essere fatto riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Gli impianti della ditta Gever SpA pur essendo a ciclo continuo sono altresì soggetti al rispetto del limite differenziale in quanto successivi al D.M. 11/12/1996.

Prescrizioni

1. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, secondo le specifiche del

D.M. 31 gennaio 2005 diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche:

- entro 60 giorni dal completamento della campagna di misura che verrà svolta nella primavera 2015;
- prima della presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA, qualora la verifica di cui al punto non facesse emergere criticità.

Gli esiti delle suddette misure e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia di Cuneo e al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo;

3. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura risultassero superiori ai limiti stabiliti dal PCA la medesima dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Riesame con valenza di rinnovo

GEVER SpA – VERZUOLO

ALLEGATO TECNICO 2 – PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

PREMESSA	2
COMPARTO: PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA	3
COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	4
COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI	6
COMPARTO: EMISSIONI SONORE.....	8
COMPARTO: RIFIUTI.....	8
CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE.....	10

PREMESSA

A seguito dell'attuazione degli interventi previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni - SME);
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un'attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il SME di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" e relativi aggiornamenti, ove presenti. L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purchè assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto nell'allegato tecnico 1, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a. contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b. comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

COMPARTO: PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Temperatura combustione	Calcolo	°C	n.a.	Camera combustione turbogas	In continuo	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Consumo di metano	Misura diretta continua	Sm ³ /anno	n.a.	Contatore	In continuo	
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh/anno	n.a.	Contatore	In continuo	
Produzione energia elettrica	Misura diretta continua	MWh/anno	n.a.	Contatore	In continuo	
Produzione energia termica	Misura diretta continua	MWh/anno	n.a.	Contatori	In continuo	
Consumo specifico di metano ⁽⁴⁾	calcoli sulla base dei parametri operativi	Sm ³ /Kwh	n.a.	Contatore	Mensile	
Indice utilizzo del combustibile ⁽⁵⁾	calcoli sulla base dei parametri operativi	%	n.a.	Contatori	Mensile	
Indice di risparmio di energia IRE	calcoli sulla base dei parametri operativi	%	n.a.	Contatori	Giornaliero	
Limite termico LT	calcoli sulla base dei parametri operativi	%	n.a.	Contatori	Giornaliero	

⁴ per la produzione energia elettrica

⁵ per la produzione energia elettrica e termica

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	NOTE
Polveri	Misura diretta continua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	5	Continua	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	5	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
NOx	Misura diretta continua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	1,2,5	Continua	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
NOx	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	1,2,5	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
SO ₂	Misura diretta continua	mg/Nm ³	Rif.:	5	Continua	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
SO ₂	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	5	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
CO	Misura diretta continua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	1,2,5	Continua	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
CO	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	1,2,5	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
COVNM	Misura diretta continua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	5	Continua	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
COVNM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	5	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
Composti inorganici del cloro (come HCl)	Misura diretta continua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	5	Continua;	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
Composti inorganici del cloro (come HCl)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	5	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	NOTE
Composti inorganici del fluoro (come HF)	Misura diretta continua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	5	Continua	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
Composti inorganici del fluoro (come HF)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	5	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
Metalli pesanti	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	5	Semestrale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
PCDD/PCDF	Misura diretta discontinua	ng/Nm ³	Rif.: (*)	5	Semestrale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
PCB	Misura diretta discontinua	ng/Nm ³	Rif.: (*)	5	Semestrale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
IPA	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.:	5	Semestrale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
NH3	Misura diretta continua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	5	Continua	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
NH3	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	5	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
H ₂ S	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: (*)	5	Semestrale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"

(*)fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271 comma 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., osservare, nella scelta dei metodi, la scaletta di priorità dallo stesso individuata e di seguito ripresa: "... norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti".

COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Volume attingimento	Misura diretta continua	m ³	Strumenti di misura	Allacciamento alla rete dello stabilimento Burgo Group S.p.A.	mensile	Effettuare la ripartizione dei consumi tra le utenze di processo e quelle idrosanitarie.
Volume di scarico	Misura diretta continua	m ³	Strumenti di misura	A monte del rilancio nella rete dello stabilimento Burgo Group S.p.A.	mensile	Invio riepilogo registrazioni mensili agli enti competenti unitamente alla relazione annuale. Dati di riepilogo conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.

Dal momento che le acque di scarico della centrale sono recapitate nella rete idrica aziendale dello stabilimento Burgo Group S.p.A. per successivi utilizzi, ed essendo stata individuata la Ditta Burgo Group S.p.A. quale responsabile unica della qualità delle acque scaricate, non si ritiene di dover imporre alcuna verifica analitica relativamente al comparto in oggetto.

Si richiama, altresì, la previsione aziendale di effettuare, come autocontrollo con valenza esclusivamente "interna", non finalizzata al rispetto dei limiti, un'analisi **annuale** delle acque di scarico, per il monitoraggio dei parametri ritenuti significativi in base al D.Lgs. 152/06, come segue:

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
pH	Misura discontinua		Come da Piano di Monitoraggio e Controllo della Ditta Gever S.p.A. allegato ad istanza di riesame	A monte del rilancio nella rete dello stabilimento Burgo Group S.p.A.	Annuale	<p>Invio agli enti competenti unitamente alla relazione annuale.</p> <p>Dati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.</p> <p>Autocontrolli con valenza esclusivamente "interna", non finalizzati al rispetto dei limiti.</p>
Temperatura						
Colore						
Odore						
Materiali grossolani						
Solidi sospesi totali						
BOD ₅						
COD						
Alluminio						
Arsenico						
Bario						
Boro						
Cadmio						
Cromo totale						
Cromo VI						
Ferro						
Manganese						
Mercurio						
Nichel						
Piombo						
Rame						
Selenio						
Stagno						
Zinco						
Cloro libero attivo						
Solfati						
Cloruri						
Fosforo totale						
Azoto ammoniacale						
Azoto nitroso						
Azoto nitrico						
Idrocarburi totali						
Tensioattivi totali						

COMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	entro 60 giorni dal completamento della campagna di misura che verrà svolta nel 2015; Successivamente quadriennale ed in occasione del riesame dell'AIA	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti
Livello di immissione						Invio, rispettivamente, con la relazione PMC e con l'istanza di riesame.

COMPARTO: RIFIUTI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	FREQUENZA	NOTE
Classificazione dei rifiuti in ingresso	Misura diretta discontinua	n.a.	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	La verifica della caratterizzazione di base deve essere effettuata al primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno ogni 3 mesi.	Referti analitici e valutazioni scritte conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento. Le determinazioni analitiche devono essere eseguite ai fini di verificare la conformità dei rifiuti conferiti alle specifiche progettuali del termocombustore e alle prescrizioni e condizioni di esercizio stabilite nell'allegato 1.
UMIDITA'	Misura diretta discontinua	%	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Trimestrale	Da effettuarsi sui rifiuti costituiti da cortecce e fanghi di depurazione e sulla miscela in ingresso al termocombustore. Referti conservati in stabilimento.
POTERE CALORIFICO	Misura diretta discontinua	Kcal/kg	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Trimestrale	"
Cloro e metalli pesanti	Misura diretta discontinua	mg/kg	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Trimestrale	"

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	FREQUENZA	NOTE
Rifiuti recuperati e prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/lt/ mc	n.a.	Ogni giorno lav. (rifiuti recuperati), ogni 10 giorni (rifiuti prodotti)	Si rammenta che: <ol style="list-style-type: none"> 1. l'istante deve ottemperare al disposto dell'art. 193 del Decreto Lgs. 152/06, relativo al formulario di identificazione; 2. l'istante deve provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D. Lgs. 152/06; 3. l'istante è tenuto a comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e recuperati, ai sensi dell'art.189 del D.Lgs. 152/06
Classificazione dei rifiuti prodotti	Misura diretta discontinua	n.a.	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	La caratterizzazione di base deve essere effettuata al primo conferimento a ditte esterne che effettuano attività di recupero/smaltimento o rifiuti e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno ogni 24 mesi.	Referti analitici e valutazioni scritte conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento. Le determinazioni analitiche devono essere eseguite secondo i criteri di accettazione previsti nelle autorizzazioni degli impianti di smaltimento o recupero cui sono destinati i rifiuti.
PCDD/F	Misura diretta discontinua	ng/kg	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Al primo conferimento ed in seguito annuale	Da effettuarsi sui rifiuti costituiti da ceneri di combustione dei rifiuti. Referti trasmessi alla Provincia e all'A.r.p.a. – Dipartimento di Cuneo
PCB,PCT	Misura diretta discontinua	µg/kg	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Al primo conferimento ed in seguito annuale	Da effettuarsi sui rifiuti costituiti da ceneri di combustione dei rifiuti. Referti trasmessi alla Provincia e all'A.r.p.a. – Dipartimento di Cuneo

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	Triennale
Emissioni in atmosfera	PCDD + PCDF IPA Portata ossigeno	5	Triennale
	Metalli Portata ossigeno		Triennale

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 35 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 09/10/2015. Firma _____